

Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione – Cass. n. 18199/2020

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -Onere di allegazione a carico dell'attore - Indicazione, in termini numerici, del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia - Esclusione.

Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020 (Rv. 659096 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0553](#), [Cod_Civ_art_0556](#), [Cod_Civ_art_0564](#), [Cod_Civ_art_2697](#), [Cod_Civ_art_2729](#)

CORTE

CASSAZIONE

18199

2020